

**OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI TECNOLOGIE SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – 2° EDIZIONE - ID 1960**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

\*\*\*

#### 1) Domanda

*In riferimento al documento di Errata Corrige e Chiarimenti - Domanda n° 21*

In merito alla risposta fornita, da momento che sia per gli ordinativi con unico destino di consegna che per le consegne ripartite in località diverse e anche su più mesi di un unico ordinativo, è richiesto nel capitolato tecnico che per ogni apparecchiatura fornita deve essere redatto il “verbale di configurazione e di avvio operativo” e che l'amministrazione è obbligata alla comunicazione di “pronti alla verifica di conformità” al Fornitore entro 20gg dalla data del “verbale di configurazione e di avvio operativo”, peraltro in contrasto con l'ART. 7 comma 3 dello Schema di Convenzione (“Entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di configurazione ed avvio operativo come definito nel Capitolato Tecnico, le apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura dovranno essere sottoposte a verifica di conformità, in contraddittorio con il Fornitore, secondo le modalità indicate nei commi successivi”), si chiede di spiegare quali sono le procedure corrette da applicare sia da parte dell'Amministrazione che da parte del fornitore nel caso di consegne che si protraggono su più mesi e su più sedi e per le quali è previsto un numero multiplo di “verbale di configurazione e di avvio operativo” ed emessi in periodo diversi ai fini dell'accettazione della fornitura e i successivi adempimenti.

#### Risposta

**Premesso che:**

1. Come indicato al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, *“L'esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra le parti.”*
2. Come indicato al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, *“l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere ad una verifica a campione sulle apparecchiature fornite.”*
3. Considerata la presenza del fornitore in sede di verifica di conformità, il termine per le verifiche di conformità riportato all'art. 7 comma 3 dello schema di convenzione è da intendersi quale data di *“pronti alla verifica di conformità”* da parte dell'amministrazione, come indicato al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

Ai fini dell'accettazione della fornitura e dei successivi adempimenti, la procedura da applicare da parte dell'Amministrazione (e del fornitore) in presenza di un numero multiplo di “verbale di configurazione e di avvio operativo”, conseguente all'accordo tra le Parti raggiunto in ordine alla possibilità di effettuare consegne ripartite, è la seguente:

- a) Effettuare le verifiche di conformità associate ad ognuno dei “verbale di configurazione e di avvio operativo”, in particolare:
- i. Identificare le apparecchiature da sottoporre a verifica di conformità (anche nel caso in cui l’Amministrazione decida di effettuare suddetta verifica “a campione”).
  - ii. Comunicare entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del “verbale di configurazione ed avvio operativo” al fornitore la data di “*pronti alla verifica di conformità*”.
  - iii. Pianificare, di concerto con il fornitore, le attività di verifica di conformità degli apparati individuati, a partire dalla data di “*pronti alla verifica di conformità*”, ivi conclusa l’individuazione della data finale nel rispetto della normativa vigente.
  - iv. Effettuare le verifiche di conformità, in contraddittorio con il fornitore, sugli apparati individuati secondo la pianificazione concordata.
  - v. Redigere il verbale di conformità, controfirmato dal Fornitore.
- b) Terminate le operazioni di verifica di conformità dell’intero ordinativo di fornitura, come specificato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, in presenza di “*...consegne ripartite e a più sessioni di verifica sarà considerata quale Data di accettazione dell’apparecchiatura base la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature oggetto di verifica e quale Data di accettazione delle componenti opzionali la data del verbale positivo relativo alle ultime componenti opzionali oggetto di verifica*”.
- c) La fatturazione della fornitura (sia dell’apparecchiatura base che delle componenti opzionali), potrà avvenire solo previo esito positivo delle relative verifiche di conformità e a partire dalla Data di accettazione dell’apparecchiatura di base (data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature oggetto di verifica in caso di consegne ripartite) e, in caso di fornitura di componenti opzionali, dalla Data di accettazione delle componenti opzionali (la data del verbale positivo relativo alle ultime componenti opzionali oggetto di verifica in caso di consegne ripartite).

## 2) Domanda

*In riferimento al documento di Errata Corrige e Chiarimenti - Domanda n° 25*

In merito alla risposta fornita, (che viene rimandata anche come risposta al quesito 26), oltre ad un errore (si presume) nell’indicare la responsabilità dell’inadempienza da imputare all’Amministrazione e non come indicato al debitore, si chiede di chiarire se trascorsi i termini indicati (10 gg) per le prestazioni alle quali il fornitore deve adempiere e ne risulti impossibilitato per ragioni dipendenti unicamente dall’Amministrazione, può procedere di fatto alla implicita determinazione della compiuta esecuzione e quindi procedere alla fatturazione di quanto consegnato.

### Risposta

**Non si conferma la possibilità di considerare eseguita la prestazione e quindi di procedere alla fatturazione di quanto consegnato. Tuttavia, come già espresso nella risposta al quesito n. 25, nel caso in cui l’Amministrazione contraente non compia, senza giustificato motivo, quanto necessario affinché il fornitore possa adempiere l’obbligazione, sarà a carico dell’Amministrazione medesima l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (fornitore).**

### 3) Domanda

*In riferimento al documento di Errata Corrige e Chiarimenti - Domanda n° 26*

In merito alla risposta fornita, si ritiene che il rimando alla risposta nr 25 sia un refuso e che comunque non chiarisce i termini della domanda che si ripropone con più ampia formulazione. Si chiede di indicare quali obblighi sono imposti all'Amministrazione per la conclusione del collaudo e in quale modo è tutelato il fornitore qualora l'amministrazione non proceda al collaudo nei tempi previsti dalla Convenzione stessa, essendo il termine massimo per l'esecuzione del collaudo, fissato in 20 gg dalla data del "verbale di configurazione e di avvio operativo" (ART. 7 comma 3 dello schema di Convenzione).

#### Risposta

**Rispetto agli obblighi imposti all'Amministrazione in materia di collaudo, e più in generale con riguardo alle attività contrattualmente a carico di quest'ultima, si veda la risposta al quesito n. 2.**

**Rispetto al termine massimo per l'esecuzione del collaudo si veda la risposta al quesito n. 1.**

### 4) Domanda

*In riferimento al documento di Errata Corrige e Chiarimenti - Domanda n° 29*

Sulla base della risposta fornita, si chiede conferma pertanto che, a dimostrazione dei requisiti posseduti possa essere presentato in sede di verifica tecnica, un qualsiasi documento (es datasheet che potrebbe riportare anche errori/refusi) senza alcuna responsabilità del dichiarante / produttore sui contenuti della documentazione stessa fornita a comprova del requisito.

#### Risposta

**Si precisa che come previsto al paragrafo 21 del Disciplinare " per le caratteristiche tecniche presenti nel Capitolato Tecnico, la verifica avverrà con verifica visiva sul campione e/o con documentazione e/o brochure appropriate e antecedenti alla data dell'offerta (ad esempio: datasheet pubblicati dalla casa madre del server oggetto di verifica tecnica, certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti etc..)."**

**Pertanto, la responsabilità in relazione alla correttezza delle informazioni contenute nella documentazione fornita a comprova dei requisiti di gara è propria del fornitore che presenta l'offerta, sul quale incombe l'onere di verificare l'eventuale presenza di errori/refusi nella documentazione medesima.**

### 5) Domanda

*In riferimento al documento di Errata Corrige e Chiarimenti - Domanda n° 45*

La trasformazione del server nativo Tower in rack è normalmente proposto mediante kit del produttore del server che ne prevede un kit di trasformazione per il montaggio del server nel Rack.

(vedi figura)



La modalità contraria, ovvero la trasformazione da Server Rack a Tower, non è previsto dai produttori di server, dal momento che un server nativo Rack presenta seri problemi di stabilità dovuti alla sua altezza (1U o 2U) e un differente livello di rumorosità dovendo essere installato all'interno di un apposito Rack rispetto ad un server nativo Tower completo di un suo cabinet con tutte le insonorizzazioni aggiuntive per l'installazione in un ambiente "Office". Pertanto, in merito alla risposta fornita, premesso che la specifica indicata nel capitolato tecnico riporta: *"Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in un cabinet con altezza non superiore a 70 cm, per permettere un adeguato alloggiamento anche al di sotto di una scrivania o tavolo di lavoro standard."*, si chiede conferma se la stazione appaltante intende accettare anche una soluzione di trasformazione da server Rack a server Tower mediante anche eventuali kit di terze parti, come quelle riportate negli esempi in figura, per soddisfare il requisito relativo al server Tower e il suo utilizzo in un ambiente "Office" e non in una sala "CED" dedicata.



#### Risposta

**Non si conferma. Con riferimento all'utilizzo di un eventuale kit di conversione si sottolinea che, come indicato al punto 12 del paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, il "server dovrà essere meccanicamente contenuto in un cabinet con altezza non superiore a 70 cm...", pertanto tale kit deve includere un cabinet all'interno del quale alloggiare l'eventuale server rack oggetto di offerta, in modo da garantirne anche la stabilità e il livello di rumorosità.**

Divisione Sourcing ICT  
Il Responsabile  
(Ing. Patrizia Bramini)